

*Rag. Giorgia Puddu*

*23/12/2014*

# **LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI**

# LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

La cassa integrazione guadagni è una prestazione economica erogata dall'Inps con la funzione di integrare o sostituire la retribuzione persa dai lavoratori a seguito della riduzione dell'orario di lavoro o della sospensione dell'attività e di mantenere il legame con l'impresa in funzione della ripresa dell'attività lavorativa.



**Tipologia di intervento**  
La vigente legislazione prevede le seguenti forme di intervento:



**Gestione ordinaria  
(CIGO)**



**Gestione straordinaria  
(CIGS)**



**Gestione speciale per l'edilizia e i lapidei  
(CIG edilizia)**



**Gestione speciale agricoltori  
(CIG agricoltori)**



**Gestione in deroga  
(CIGD)**

# CIG ORDINARIA

Norme – D.Lgs.788/1945; art. 3, D.L.C.P.S 869/1947; L.164/1975; L.223/1991; art.2, comma 16, L. 549/1995;L.608/1996



**Campo di applicazione oggettivo:**

**Campo di applicazione soggettivo:**

**Requisiti oggettivi**

**Procedura**

**Domanda**

**Durata**

**Misura**

Imprese e cooperative esercenti attività industriale

**Lavoratori Beneficiari:**  
-Operai  
-Impiegati  
-Intermedi  
-Quadri  
-Soci e non soci delle società cooperative di produzione e lavoro

**Lavoratori Esclusi:**  
-Apprendisti  
- lavoratori a domicilio  
- Dirigenti

**Riduzione o sospensione dell'attività produttiva causata da:**

Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori

Situazioni temporanee di mercato, rispetto alle quali è certa la ripresa della normale attività produttiva

Presentazione telematica Inps entro 25 gg dalla fine del periodo di paga in cui è iniziata la sospensione /riduzione

-Contenuto: causa sospensione o riduzione, presumibile durata, numero lavoratori e ore di lavoro

Periodi consecutivi

Periodi non consecutivi

-3 mesi(13 settimane);  
- sono possibili proroghe trimestrali (eccezionali) fino a un massimo di 12 mesi (52 settimane)

12 mesi (52 settimane) in due anni (104 settimane)

L'integrazione salariale è dovuta nella misura dell'80% della retribuzione complessiva che sarebbe spettata (entro i limiti massimali) ai lavoratori interessati per le ore di lavoro non prestate

È ridotta dell'importo corrispondente all'applicazione dell'aliquota contributiva a carico dell'apprendista (5,84%)

**Contribuzione**

Base occupazionale fino a 50 dipendenti

Base occupazionale oltre 50 dipendenti

1,90% della retribuzione lorda

2,20% della retribuzione lorda

**Eventi oggettivamente non evitabili**  
-Alluvioni, incendi crolli ecc  
-motivi tecnici conseguiti ad azioni di sciopero  
-ordinanze delle autorità competenti

**Altri casi di contrazione o sospensione dell'attività**  
-mancanza di lavoro, di commesse, ecc  
-mancanza di materie prime  
-revisione e/o sostituzione di impianti  
-cambio lavorazioni  
-restrizioni creditizie

Comunicazione alle Rsa/Rsu o ai sindacati di categoria più rappresentative al livello provinciale

Comunicazione preventiva alle Rsa/Rsu o ai sindacati di categoria più rappresentative al livello provinciale

Oggetto comunicazione: cause, durata prevista della sospensione o riduzione e numero dei lavoratori coinvolti

Oggetto comunicazione: cause, durata prevista della sospensione o riduzione e numero dei lavoratori coinvolti

Sospensione o riduzione >16 ore  
Richiesta di una delle parti di un esame congiunto entro 3 gg

Sospensione o riduzione >16 ore  
Richiesta di una delle parti di un esame congiunto entro 3 gg

Conclusione della procedura entro i 5 gg successivi

Conclusione della procedura entro i 25 gg dalla richiesta, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti

# CIG STRAORDINARIA

A differenza del trattamento ordinario, che interviene in situazione risolubili nel breve periodo, la CIGS è uno strumento di politica industriale finalizzato ad una graduale eliminazione del personale in esubero, evitando le ripercussioni traumatiche sul piano sociale provocate dai licenziamenti collettivi.

## Campo di applicazione oggettivo:

**Aziende beneficiarie**  
-Imprese industriali che abbiano impiegato mediamente piu di 15 dipendenti nel semestre precedente  
- imprese commerciali con piu di 50 dipendenti  
-agenzie di viaggio e turismo con piu di 50 dipendenti  
-imprese di vigilanza con piu di 15 dipendenti

## Contribuzione

0,90%:  
-0,60% datore di lavoro  
-0,30% lavoratore

## Campo di applicazione soggettivo:

**Lavoratori Beneficiari:**  
-Operai  
-Impiegati  
-Intermedi  
-Quadri  
-Soci e non soci delle società cooperative di produzione e lavoro

**Lavoratori Esclusi:**  
-Apprendisti  
- lavoratori a domicilio  
- Dirigenti  
- autisti alle dipendenze

## Cause d' intervento

-Crisi aziendale  
-Ristrutturazione, riorganizzazione, conversione aziendale  
-procedure concorsuali  
-contratti di solidarietà

## Procedura

### Obbligo di comunicazione (D.P.R. 218/2000)

Comunicazione alle Rsa/Rsu o ai sindacati di categoria più rappresentative al livello provinciale indicando:  
-cause della sospensione o riduzione  
- entità e durata prevedibile  
-numero dei lavoratori interessati

Entro 3 giorni Richiesta di una delle parti di un esame congiunto sulla situazione aziendale

All'ufficio della Regione se le unità produttive sono ubicate in provincie diverse nell'ambito della stessa regione

Direzione generale del Ministero del lavoro se le unità produttive sono ubicate in regioni diverse

Conclusione della procedura sindacale:  
-entro i 25 gg per aziende con piu di 50 dipendenti  
-entro 10 gg per le aziende con meno di 50 dipendenti

## Domanda

Presentazione telematica Inps  
Inps entro 25 gg dalla fine del periodo di paga in cui è iniziata la sospensione /riduzione

-Contenuto: causa sospensione o riduzione, presumibile durata, numero lavoratori e ore di lavoro

## Durata

Riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale

24 mesi prorogabili due volte per 12 mesi con due provvedimenti distinti

Crisi aziendale

12 mesi prorogabili per ulteriori 12 mesi

Procedure esecutive concorsuali

12 mesi prorogabili per ulteriori 6 mesi

## Misura

L'integrazione salariale è dovuta nella misura dell'80% della retribuzione complessiva che sarebbe spettata (entro i limiti massimali) ai lavoratori interessati per le ore di lavoro non prestate

È ridotta dell'importo corrispondente all'applicazione dell'aliquota contributiva a carico dell'apprendista (5,84%)